

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 del T.U. di cui al D. Lgs.vo n. 151 del 26.3.2001. "---omissis---", dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale di C.P.S. Infermiere, in servizio presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Torre S. Susanna)

DISTRETTO Socio Sanitario n.4 - Mesagne

IL Direttore Vicario del Distretto Socio Sanitario di Mesagne Dr. Cesare Salerno, sulla base della elazione effettuata dal Dirigente Amministrativo Dr. Giuseppe Solito, a seguito dell'istruttoria realizzata dal Sig. Francesco Selicato, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, espone quanto segue:

VISTA la domanda presentata in data 29.04.2025 prot. 45244 di pari data, con la quale il "---omissis---", dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - ha chiesto un periodo di congedo retribuito per il periodo 2 maggio – 31 maggio 2025 ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs.vo n. 151 del 26.03.2001 per un totale di **30** giorni.

VISTO l'art. 42 del T.U. di cui al D. Lgs.vo 26.03.2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità che al comma 5 testualmente dispone:

"La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima (...) e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dell'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo".

PRECISATO, per completezza, in ordine al predetto comma del richiamato art. 5 quanto segue:

— la Corte Costituzionale, con sentenza 8/16 giugno 2005, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità di detto comma, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio portatore di handicap perché totalmente inabili;

— la stessa Corte Costituzionale:

- con sentenza 18 aprile/8 maggio 2007, n. 158, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo ivi indicato;
- con sentenza n.19 del 26.1.2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.42, comma 5, citato nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimi a fruire del congedo ivi previsto, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;
- con sentenza 3-18 luglio 2013, n. 203 (in G.U. la s. s. 24/7/2013, n.30), ha dichiarato "illegittimità" costituzionale dell'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel noverato dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità "grave".

ESAMINATO lo stato di servizio del dipendente ed accertato che "---omissis---", dal 1° 1.1989 (data di assunzione presso questa ASL-BR) ha usufruito dei seguenti periodi di congedo:

19,20,21,22,26,27,28,29 febbraio – 4,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
marzo - 2,3,4,6,7,8,9,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30 aprile – 2,3,4,5,6,7,8,9,13,14, 15,16, 20
22,23,27,28,29,30, 31 maggio - 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,30 giugno
– 8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,29,30,31 luglio 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17, 18, 19
21,22,23,24,25,26,27,28,29 agosto - dal 1° agosto al 30 settembre - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17, 18,
19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31 ottobre – 1° novembre 30 novembre – 1° 31 dicembre
2024 – 1° gennaio 31 gennaio – 1° febbraio 31 febbraio – 1° marzo – 31 marzo, per il periodo 1 aprile
– 30 aprile per un totale di 366 giorni;

CONSIDERATO riguardo alla domanda che:

- con verbale del 18.9.2012 per l'accertamento dell'handicap ai sensi dell'art. 4, legge 104/1992 è stato riconosciuto lo stato di handicap grave della madre, nata il 6.6.1930;
- per il predetto riconoscimento, il dipendente in questione fruisce mensilmente di giorni 3 di permesso, ai sensi dell'art. 33, legge 104/1992;
- che nessun familiare del disabile, nel periodo richiesto, fruisce del congedo straordinario in commento;
- il soggetto diversamente abile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (circ. INPS 23/5/07, n. 90).

CONSIDERATO in ordine al Trattamento economico-contributivo quanto segue:

a. Trattamento economico:

- durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire dal datore di lavoro una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita nel mese di lavoro antecedente alla fruizione del congedo; in tale retribuzione devono essere computati anche i ratei degli emolumenti non riferibili al solo mese considerato (e cioè quelli relativi alla tredicesima mensilità, ad altre gratifiche, premi, indennità fisse, ecc.);
- l'indennità non può superare comunque il seguente importo complessivo per l'anno 2025 € 57.036,42 (nota INPS del 30.01.2025, n.26);
- b. Trattamento previdenziale e pensionistico:
 - l'INPDAP, con circolare 10 gennaio 2002, n. 2, nel ribadire quanto già sostenuto nella circolare n. 49 del 27/11/2000 ha evidenziato che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza del lavoratore sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte ai dipendenti;
 - in tale ambito la contribuzione figurativa (da accreditare secondo le previsioni dell'art. 8 della legge 23/4/1981, n. 155), ai fini previdenziali interviene solo nei casi in cui la retribuzione manchi del tutto o sia erogata in misura ridotta, per la parte differenziale. Conseguentemente, ai fini pensionistici, la retribuzione viene calcolata per intero e gli oneri conseguenti al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi in cui la retribuzione è mancata o è stata erogata in misura ridotta, sono a carico dell'istituto previdenziale (art. 35, c.4, D. Lgs.vo n. 151/2001).
 - Pertanto, poiché nel caso dei congedi di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs.vo n. 151/2001, i periodi di fruizione degli stessi sono retribuiti, questi rientrano nel regime di contribuzione ordinaria e sulla retribuzione(indennità) erogata devono essere versati i relativi contributi previdenziali (INPDAP, Circ. 10/1/2002, n. 2 e Informativa 21/7/2003, n. 30). I contributi da versare dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita.
 - Il periodo di congedo straordinario, invece, non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio, né del TFR (INPDAP Informativa 21/7/2003, n. 30; Circ. 12/5/2004, n. 31).

PRECISATO che:

- il congedo in parola non fa maturare le ferie e ratei di tredicesima, dovendosi applicare l'art. 34, comma 5, del D.Lgs.vo 151/2001, espressamente richiamato dall'art. 43 dello stesso D.Lgs.vo (circolare INPDAP n. 30 del 21/7/2003);
- ove il congedo è fruito in modo frazionato, affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche, occorre l'effettiva ripresa del lavoro fra un periodo richiesto e l'altro, intendendo per tale anche il godimento di un periodo di ferie (INPS: Circolare 15/3/2001, n. 64; INPDAP: Circolare 12/5/2004, n. 31);
- il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 8/3/2000, n. 53, a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari (INPDAP: Circolare 12/5/2004, n. 31);
- l'articolo 4 della L. n. 53 del 2000, nel fissare le condizioni e le modalità per la richiesta di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni stabilisce che "(...) durante tale periodo il dipendente non può svolgere alcuna attività lavorativa";

CONSIDERATO che la retribuzione mensile rapportata ad anno risulta inferiore all'ammontare massimo annuo dell'indennità economica indicizzata ad € 57.036,42 (nota INPS del 30.01.2025, n.26);

RITENUTO di dover quindi corrispondere il normale trattamento mensile a ciò anche in relazione al trattamento previdenziale per cui non opera alcuna contribuzione figurativa;

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n.1406 del 20.05.2009 “Approvazione delle “Linee guida” per la predisposizione, adozione e pubblicazioni delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dei dirigenti delegati”;

RICHIAMATA la deliberazione 243 del 15/05/2014, del Garante per la protezione dei dati personali ad oggetto: “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;

RITENUTO, conclusivamente, che sussistono le condizioni di diritto e di fatto per concedere il congedo retribuito ex comma 5, art.42, D.Lgs. 151/2001;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante:

1. di accogliere la domanda del 26.03.2025 prot. 32554 di pari data, proposta da “---omissis---”, dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, in servizio presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Torre S. Susanna), tesa ad ottenere il congedo retributivo di cui all’art. 42, comma 5, del D. Lgs.vo n. 151 del 26/3/2001, il periodo 2 maggio – 31 maggio 2025 per un totale di **30** giorni;
2. di corrispondere, per il predetto periodo, il normale trattamento economico, in considerazione che il valore dell’indennità economica è inferiore, come specificato in narrativa, rispetto al trattamento economico mensile;
3. di valutare i periodi in questione utili ai soli fini del trattamento di pensione con versamento della contribuzione a carico dell’Ente e non per il TFR/IPS;
4. di precisare che il congedo non ha effetto sulle ferie, nel senso che durante tali periodo esse non maturano e sulla tredicesima mensilità dovendosi applicare l'art.34, comma 5 del D. Lgs.vo 151/2001, espressamente richiamato dall'art.43 dello stesso D.L.gs.vo (circolare INPDAP n.30 del 21/07/2003);
5. di inviare il presente atto alla persona interessata;

L'Istruttore

Sig. Francesco Selicato

Il Dirigente Amministrativo

Dr. Giuseppe Solito

Direttore Vicario

Dr. Cesare Salerno

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.